Sentenza n. 241/2021 pubbl. il 23/06/2021
RG n. 312/2018
Repert. n. 408/2021 del 24/06/2021
Registrato il: 11/07/2022 n.2335/2022 importo 208,75

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI

composta dai magistrati
dott. Maria Teresa Spanu — Presidente
dott. Cinzia Caleffi — Consigliere rel.
dott. Francesca Lupino — Consigliere
ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 312/2018 RG promossa da

[redacted] elettivamente domiciliati presso indirizzi pec dell'avv. [redacted] che li rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. prof. [redacted];

APPELLANTE

contro

[redacted] **in persona del legale rappresentante (PI** [redacted] elettivamente domiciliata in [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che la rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. [redacted];

APPELLATO

OGGETTO: mutuo.
All'udienza del 12.3.2021 sono state precisate le seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, contrariis reiectis previa, in ogni caso, totale od, in subordine, anche solo parziale riforma della sentenza n. 283/2018 depositata il 07/03/2018 dal Tribunale di Sassari (N. 3971/2014 R.G.) mai notificata, tenuto conto sia della consulenza tecnica di parte sia delle osservazioni fatte al CTU dal CTP Dott.ssa [redacted] sia nella fase cautelare che in quella di merito e rettificate le conclusioni del CTU di entrambi gli elaborati: 1) previa disapplicazione, ex art. 3 e 4 delle preleggi e dell'art. 5 dell'all. E della Legge 2248/1865, dei Decreti Annuali del Ministero del Tesoro del 23.9.1996 (in G.U. 226/96), 22.9.1998 (in G.U. 225/98), 21.9.99 (in G.U. 225/96) e delle istruzioni della Banca d'Italia, perché contrastanti con la legge 108/96 nella parte in cui hanno classificato i mutui ad erogazione frazionata nella categoria n. 8 denominata "altri finanziamenti" anziché in quella n. 7 denominata "mutui", accerti e dichiari che i contratti stipulati tra le parti

Firmato Da: SPANU MARIA TERESA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25718f911c6ddd25a937d487de35b0a6
Firmato Da: CALEFFI CINZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5a0d8b3de59c1b056da9a27152ed4c90

Registrato il: 11/07/2022 n.2335/2022 importo 208,75

rientrano nella categoria n. 7 dei "mutui"; 2) Tanto in caso di accoglimento che di rigetto delle precedenti conclusioni, accertare e dichiarare l'insussistenza del debito di [redacted] verso [redacted], indicato nel rogito 20/7/12 per violazione degli artt. 644 c.p. e 1815 II co. c.c. della misura degli interessi corrispettivi e/o dei moratori, delle commissioni di estinzione anticipata, dei costi assicurativi e del [redacted] ovvero del costo totale del credito convenuto nel contratto ai rogiti del Notaio Goveani dell'8.10.99, Rep.26541/6538 e nei due successivi rogiti del 5.5.09 ai rogiti del Notaio [redacted] e [redacted], nella misura di € 790.000,00 avendo già l'attrice pagato una somma totale di € 866.623,40 (€ 558.094,30 per interessi da finanziamento imposti + € 266.180,35 per interessi del finanziamento Iva + € 26.221,94 pagati il giorno 08/10/2009 + € 8.802,49 pagati il 06/06/2013 + € 7.324,32 pagati il 03/06/2013), superiore a quella capitale ricevuta che residua dopo il pagamento della terza rata di €. 761.485,55 per finanziamento impianti come conseguenza dell'azzeramento degli interessi sia corrispettivi che moratori, ai sensi dell'art. 1815, 2° co C.C. convenuti i primi tre rogiti, per effetto del superamento dei tassi soglia degli interessi corrispettivi e moratori, od in subordine, dei soli interessi moratori;

3) ovvero, in subordine, accertata e dichiarata la nullità delle clausole contenenti la stipula degli interessi corrispettivi e moratori, a causa della violazione dell'art. 1346 c.c., dell'art. 821 III co. c.c. nonchè dell'art. 117 IV co. TUB, e della normativa regolamentare delegata al CICR (delibera del 4.3.03) ed alla Banca d'Italia (circolare 229/99, IX modifica), per la mancata e/o l'erronea indicazione della misura esatta del TEG od ISC in tutti i rogiti sopra menzionati, nonché per la mancata inclusione nel calcolo del TEG delle spese di assicurazione e di quelle del [redacted], nonché per l'adozione della base di calcolo degli interessi 360 giorni anziché di 365 e 366 e conseguentemente, ricalcolata ed applicata la riduzione del tasso di interesse nella misura prevista dall'art. 117, VII co. TUB, accertare e dichiarare che Acquapark snc, non è debitrice della Banca per € 761.485,55 (dopo il pagamento delle prime tre rate del mutuo 20.7.12, ai rogiti del Notaio M. Musitelli Rep. 46686/9334), tenendo conto dei calcoli indicati dal CTU a pag. 100 e 101 della prima perizia e di € 42.348,75 versati da [redacted] alla Banca il giorno 8.10.09 (€ 26.221,94), 6.6.13 (€ 8.802,49) e 16.7.13 (€7.324,32); ovvero in subordine è debitrice verso [redacted] spa di € 41.385,42 e non di € 761.485.55;

4) ovvero, in ulteriore ed estremo subordine, dichiarare inesigibili gli interessi moratori per causa di forza maggiore ex art. 1218 e 1256 c.c. per essere stata costretta [redacted] a subire un sequestro penale rivelatosi poi infondato e per aver il suo legale rappresentante subito un processo penale conclusosi con la sua assoluzione con la formula lata dell'insussistenza del fatto;

5) di conseguenza, sempre in caso di accoglimento della domanda sub. 1, condannare la Banca al risarcimento dei danni materiali e morali, nella misura che sarà accertata in corso di causa, ovvero che apparirà benviso liquidare, anche se del caso in via equitativa, cagionati alla società ricorrente, sia per

Firmato Da: SPANU MARIA TERESA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25718f911c6ddd25a937d487de35b0a6
Firmato Da: CALEFFI CINZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5a0d8b3de59c1b056da9a27152ed4c90

Registrato il: 11/07/2022 n.2335/2022 importo 208,75

aver stipulato clausole nulle vuoi perché di natura usuraria, ovvero indeterminate od indeterminabili, queste ultime in violazione degli artt. 821 III co c.c., 1346 c.c., 117 IV co. TUB, Delibera CICR 04/03/2003 e Circolare n. 229/99 IX modifica, sia per aver erroneamente segnalato alla Centrale Rischi della Banca d'Italia la società ricorrente inadempiente a debiti scaduti, ovvero sconfinata, mentre non lo era;

6) di conseguenza, ordinare in ogni caso alla Banca [redacted] s.p.a. di rettificare tutte le segnalazioni pregiudizievoli alla Centrale Rischi della Banca d'Italia sia nei confronti di [redacted] che dei fideiussori [redacted], comunicando che i rapporti segnalati non sono scaduti e/o sconfinati.

7) Di conseguenza condannare Banca [redacted] spa al risarcimento di tutti i danni materiali e morali provocati dalle inesatte segnalazioni alla C.R. della Banca d'Italia nella misura che sarà accertata, ovvero che apparirà benviso liquidare anche se del caso in via equitativa, oltre agli interessi legali ed al maggior danno da ritardato pagamento decorrenti dalla data della domanda al saldo.

8) Vinte le spese, i compensi professionali oltre IVA, CPA e spese generali nella misura di legge sia di primo grado, comprendenti le due fasi cautelari, che quella di merito nonché quelle di questo giudizio d'appello.

RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DI CTU

1) In considerazione anche di quanto statuito da Sez. Un. 19597/2020 in ordine agli interessi moratori che andranno valutati e ricalcolati secondo tale sentenza, ove la Corte d'Appello ritenga di non accogliere le conclusioni degli appellanti volte alla declaratoria di non debenza sia di tutti gli interessi (sia corrispettivi che moratori) che di quelli corrispettivi ovvero degli altri oneri e delle spese, con il loro totale opzionale azzeramento per effetto del superamento del tasso soglia o degli interessi corrispettivi o di quelli moratori, si chiede fin d'ora che il CTU sia convocato di nuovo al fine di integrare i quesiti affidatigli in primo grado affinchè tenendo conto delle osservazioni e dei conteggi effettuati dalla CTP dott.ssa [redacted] ed allegati tanto alla prima CTU che alla seconda, ricalcoli il costo totale del credito computando unitariamente e non separatamente, come erroneamente e contraddittoriamente ritenuto dal Tribunale, tutti i costi rilevanti ex art. 644 4° comma ivi compresi gli interessi moratori, le spese di assicurazione, le commissioni di estinzione e risoluzione anticipata, e tutti gli oneri versati al Confidi, corrisposti alla banca sia dalla Regione Sardegna che dagli appellanti dal 1999 in poi, fino all'ultimo versamento effettuato risultante alla data del ricorso depositato il 9.4.14. 2)

2) Ove inoltre la Corte non ritenga attendibile il ricalcolo ex art. 117 VII co, TUB effettuati dal CTP e dal CTU si chiede che sia affidato al CTU anche il relativo quesito.

Nell'interesse dell'appellato: Voglia la Corte, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:

Firmato Da: SPANU MARIA TERESA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25718f911c6ddd25a937d487de35b0a6
Firmato Da: CALEFFI CINZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5a0d8b3de59c1b056da9a27152ed4c90

Registrato il: 11/07/2022 n.2335/2022 importo 208,75

1) rigettare l'appello proposto per tutti i motivi di cui in espositiva e, conseguentemente confermare integralmente la sentenza n° 283/2018 del Tribunale di Sassari oggetto di impugnazione;
2) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 702 bis cpc [redacted] convenivano davanti al Tribunale di Sassari la Banca di [redacted] SPA esponendo che:
- le parti avevano stipulato quattro contratti di mutuo: il primo l'8.10.199, il secondo ed il terzo lo stesso giorno il 5.5.2009, il quarto il 20.7.2012;
- con il primo contratto era stato convenuta l'erogazione di un finanziamento in forza della legge regionale n. 28/84 alla società ricorrente, di cui i [redacted] si erano costituiti fideiussori, di complessivi euro 1.060.800,40, di cui euro 719.186,89 per finanziare la costruzione di un impianto (parco giuochi acquatico) ed euro 341.613,51 per l'IVA;
- era stato pattuito un tasso di interesse corrispettivo del 7,65% per il finanziamento e del 7,70% per l'IVA ed una percentuale di detti interessi era a carico della Regione Sardegna;
- venivano convenuti un interesse di mora del 9,65%, un indennizzo per rimborso anticipato pari all'1% ed una polizza assicurativa;
- venivano rilasciate garanzie reali (ipoteca sul bene) e personali (fideiussioni) ed a causa del sequestro penale dell'area e degli impianti da parte della procura della repubblica, il periodo di preammortamento era durato quasi dieci anni;
- in data 5.5.2009, con due distinti contratti, uno per gli impianti e l'altro per l'Iva, venivano erogate le somme previste a saldo dal primo contratto, sempre ad un tasso corrispettivo del 7,65% e del 7,70%;
- a causa del mancato pagamento di 5 rate, la mutuataria era decaduta dai benefici della legge regionale n. 28/84 ed il contratto veniva risolto con liberazione della regione dal vincolo fideiussorio e dall'obbligo di versare somme a titolo di concorso contributi sulle altre rate;
- le parti avevano quindi sottoscritto in data 20.7.2012 il quarto contratto di mutuo, Notaio Musitelli, per complessivi euro 790.000,00, per la ristrutturazione del debito residuo di euro 719.186,89, con ulteriore garanzia Confidi;
- la somma complessiva di euro 790.000,00 era pari alla somma tra il debito residuo e quanto dovuto per interessi, corrispettivi e moratori, sulle prime 4 rate scadute da oltre 6 mesi secondo i rogiti del 5.5.2009, ed era stato fissato un TAN del 2,45% ed un TAEG del 2,70% su una parte della complessiva somma dovuta, pari alla somma tra le rate riprogrammate e scadute ed i relativi interessi, ed un TAEG nella misura del 7,65%, identico a quello originariamente convenuto nel primo rogito sul capitale originario di euro 719.186,89, diminuito dell'importo capitale postergato;

Firmato Da: SPANU MARIA TERESA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25718f911c6ddd25a937d487de35b0a6
Firmato Da: CALEFFI CINZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5a0d8b3de59c1b056da9a27152ed4c90

Registrato il: 11/07/2022 n.2335/2022 importo 208,75

- veniva altresì convenuto il computo degli interessi sulla base di un anno di 360 giorni anziché 365;
- peraltro, nel piano di ammortamento veniva indicato solo il Tan del 2,45 % e non il TAN del 7,65 % sulla parte della somma finanziata e non riprogrammata.

Alla luce di tali deduzioni in fatto i ricorrenti, dato atto che avevano previamente agito in via cautelare ex art. 700 cpc con esito negativo, domandavano che il tribunale adito: - accertasse e dichiarasse la nullità delle clausole determinative degli interessi corrispettivi e moratori per usurarietà ed illegittima applicazione di anatocismo e, quindi, l'insussistenza del debito di [redacted] verso Banca [redacted] s.p.a. pari ad euro 790.000,00, in quanto la società aveva già pagato una somma totale di euro 1.093.670,03, superiore a quella ricevuta pari ad euro 1.060.800,40; - in subordine, chiedevano che venisse accertata e dichiarata la nullità delle clausole contenenti la stipula degli interessi corrispettivi e moratori per assoluta indeterminatezza perché in violazione dell'art. 1346 c.c., 821 III co. c.c. e 117 IV co. TUB e/o per illegittimo anatocismo; - in estremo subordine, che venissero dichiarati inesigibili gli interessi moratori per causa di forza maggiore ex art. 1218 c.c. perché la società debitrice aveva dovuto subire un sequestro penale poi rivelatosi infondato; - conseguentemente, chiedevano che la banca venisse condannata a restituire ad [redacted] la somma di euro 303.670,03 e che venisse condannata al risarcimento dei danni materiali e morali cagionati sia per aver stipulato contratti nulli sia per aver erroneamente segnalato la società alla Centrale Rischi della Banca d'Italia; - infine, chiedevano che venisse ordinato alla banca di rettificare le segnalazioni errate alla Centrale Rischi.

La Banca di [redacted] si costituiva in giudizio contestando tutto quanto dedotto ed eccepito nel ricorso e chiedendo il rigetto delle domande ritenendole destituite di fondamento in fatto ed in diritto, e conseguentemente l'assoluzione della Banca da ogni pretesa.

Istruita la causa documentalmente e con integrazione della consulenza tecnica d'ufficio già espletata in sede cautelare, con sentenza n. 283/2018, emessa in data 7.3.2018, il Tribunale di Sassari rigettava le domande, regolamentando di conseguenza le spese.

In particolare, il tribunale gravato inquadrava la categoria di riferimento dei contratti di finanziamento oggetto di causa in quella residuale degli "*altri finanziamenti*", escludendone l'assimibilità alla categoria del "*mutuo*", trattandosi di finanziamenti a stati di avanzamento con erogazione finale rimessa al completamento dell'investimento programmato e con tassi agevolati.

Di conseguenza, escludeva che i tassi indicati nei contratti, come emerso nella consulenza espletata, superassero il tasso soglia previsto per la specifica categoria di riferimento, ritenendo peraltro che la normativa antiusura non potesse trovare applicazione con riguardo ai finanziamenti agevolati, in cui il tasso di interesse era normativamente stabilito e non era oggetto di rilevazione da parte della banca d'Italia.

Firmato Da: SPANU MARIA TERESA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25718f911c6ddd25a937d487de35b0a6
Firmato Da: CALEFFI CINZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5a0d8b3de59c1b056da9a27152ed4c90

Registrato il: 11/07/2022 n.2335/2022 importo 208,75

Quanto alla usurarietà dei tassi di mora, ne rigettava la domanda, dando atto di aderire a "*quell'orientamento di merito e dottrinale secondo cui gli interessi moratori non possono essere considerati ai fini della determinazione circa il superamento o meno del tasso-soglia ai fini dell'usura, non avendo natura di costo o corrispettivo del credito, ma risarcitoria, ossia di penale per l'inadempimento o il ritardato adempimento*".

Il giudice di primo grado escludeva poi l'applicazione di un illegittimo anatocismo e comunque evidenziava che gli interessi di mora erano stati calcolati solo sulle rate di preammortamento pagate in ritardo, composte di soli interessi, e sulle prime quattro rate di ammortamento non evase alle scadenze stabilite, in conformità al generale dettato dell'art. 1283 c.c., secondo cui "*è lecita la capitalizzazione praticata (secondo le convenzioni intervenute e richiamate) sugli interessi scaduti da oltre sei mesi (maturati, nella specie, tra il 1999 e il 2009)*" (sent. impugnata).

Infine, il giudice di prime cure negava l'indeterminatezza dei tassi applicati, richiamando l'ordinanza cautelare del 10.10.2015 e riteneva che il sequestro penale non potesse incidere sulle obbligazioni civilistiche derivanti dai contratti di finanziamento.

[redacted] hanno proposto appello censurando la sentenza: i) per avere erroneamente classificato tutti e quattro i contratti nella categoria "*altri finanziamenti*" anziché "*mutui*", in applicazione di illegittime istruzioni della Banca d'Italia, perché non conformi alla normativa di settore, e per avere erroneamente classificato comunque in tale categoria anche il quarto contratto, nonostante prevedesse un'unica erogazione del finanziamento e non un'erogazione frazionata senza alcuna agevolazione; ii) per non avere computato, nella determinazione del superamento del tasso soglia, anche il tasso di interesse posto a carico della regione, non potendosi valutare la violazione dell'art. 644 cp o dell'art. 1 della legge n. 24/2001 tenendo conto solo di una frazione del tasso pattuito e per non avere considerato ai fini dell'usura anche il tasso di interesse moratorio, fissato nel 9.65%, e quindi comunque superiore al tasso soglia per tutti i contratti, in contrasto con l'orientamento della Suprema Corte in ordine all'assoggettamento anche degli interessi di mora alle soglie del tasso usurario; iii) per non avere deciso le eccezioni relative all'indeterminatezza dei tassi di interesse pattuiti, all'omessa indicazione del TAEG, alla previsione di un piano di ammortamento sulla base di 360 giorni anziché 365; iv) per avere escluso che il sequestro penale, risultato infondato, avesse inciso sulle obbligazioni civilistiche; v) per non avere ricalcolato quanto ancora dovuto; vi) per avere ritenuto assorbita la domanda di risarcimento del danno; vii) per avere condannato gli appellanti alla rifusione delle spese di lite.

Si è costituita la Banca [redacted] resistendo all'appello e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

La causa, istruita documentalmente, è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.

Firmato Da: SPANU MARIA TERESA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25718f911c6ddd25a937d487de35b0a6
Firmato Da: CALEFFI CINZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5a0d8b3de59c1b056da9a27152ed4c90

Registrato il: 11/07/2022 n. 2335/2022 importo 208,75

MOTIVI DELLA DECISIONE

A) dell'inquadramento del rapporto nella categoria "*altri finanziamenti*" e non "*mutui*".

Con il primo motivo di censura gli appellanti si sono doluti dell'inquadramento del rapporto negoziale in esame nella categoria "*altri finanziamenti*" anziché "*mutui*" contestando la decisione: a) per avere completamento eluso la verifica della conformità a legge delle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, sulla base delle quali il ministero aveva provveduto alle varie classificazioni, nella parte in cui era prevista la categoria "*altri finanziamenti*", ed in particolare della verifica di conformità all'art. 2 della legge n. 108/1996 ed al principio di omogeneità ivi stabilito, con conseguente mancata disapplicazione, ai sensi dell'allegato E, art. 5, L. 20/3/1865 n. 2248 e degli artt. 3 e 4 delle preleggi, delle disposizioni del MEF e delle istruzioni della Banca d'Italia ed omessa declaratoria di illegittimità delle stesse in quanto non conformi a legge; b) per avere erroneamente classificato nella categoria "*altri finanziamenti*" anche il quarto contratto benchè non si trattasse di un mutuo in più rate; c) per avere ritenuto applicabile a tutti i contratti la categoria "*altri finanziamenti*" solo perché vi era stata un'erogazione in più soluzioni.

La doglianza è fondata.

Appare preliminare rispetto alla questione della legittimità della previsione di una categoria residuale denominata "*altri finanziamenti*" e della conseguente possibilità di disapplicazione dei decreti ministeriali con cui è stata operata la classificazione delle operazioni per categorie omogenee (art. 2 della legge n. 108/1996), oggetto del primo profilo della censura, stabilire, in concreto, in quale categoria rientrino i contratti stipulati tra le parti, "*mutui*" o "*altri finanziamenti*".

Secondo quanto da ultimo statuito dalla Suprema Corte (Cass. n. 22380/2019) "*In tema di interessi usurari, tenuto conto dei rischi e della garanzia prestata, il tasso soglia fissato per il finanziamento a stati di avanzamento assistito da ipoteca è quello previsto "ratione temporis" per i mutui con garanzia reale; ciò in quanto, in caso di dubbio circa la riconducibilità dell'operazione all'una o all'altra delle categorie identificate con decreto ministeriale cui si riferisce la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, si devono individuare i profili di omogeneità che l'operazione stessa presenti rispetto alle diverse tipologie prese in considerazione dai detti decreti, attribuendo rilievo ai parametri normativi individuati dall'art. 2, comma 2, della legge n. 108 del 1996 e apprezzando, in particolare, quelli tra essi che, sul piano logico, meglio connotino il finanziamento preso in esame ai fini della sua inclusione nell'una o nell'altra classe di operazioni*".

Nel caso di specie, le parti avevano stipulato quattro contratti di finanziamento: il primo l'8.10.199, il secondo ed il terzo lo stesso giorno il 5.5.2009, il quarto il 20.7.2012.

Il primo aveva previsto l'erogazione di un finanziamento di complessivi euro 1.060.800,40, di cui euro 719.186,89 per finanziare la costruzione di un impianto (parco giuochi acquatico) ed euro 341.613,51 per l'IVA, da

Firmato Da: SPANU MARIA TERESA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25718f911c6ddd25a937d487de35b0a6
Firmato Da: CALEFFI CINZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5a0d8b3de59c1b056da9a27152ed4c90

Registrato il: 11/07/2022 n.2335/2022 importo 208,75

corrispondere in tre *tranches*. A garanzia dell'esatto adempimento erano state rilasciate sia garanzie reali (costituzione di ipoteca di primo grado sugli immobili descritti in contratto) e sia garanzie personali (fideiussioni). La durata del finanziamento per gli investimenti fissi era fissata in tredici anni, comprensivi del periodo di pre-ammortamento non superiore a tre anni, calcolati dalla data di stipulazione del contratto

Con tale contratto era stato altresì previsto, in relazione all'investimento fisso, il pagamento, in pre-ammortamento, di interessi calcolati al tasso fisso effettivo annuo del 7,65%, assistiti dalle agevolazioni dell'art. 9 co. 5° della L.R. 28/84 ed il rimborso del suddetto debito complessivo in 20 rate semestrali posticipate, uguali e costanti, comprensive sia del capitale che degli interessi calcolati al tasso fisso del 7,65%, con scadenze indicate nel piano di ammortamento. L'effettivo tasso a carico della società finanziata era del 4,26%, per effetto del contributo interessi riconosciuto dalla Regione Sardegna.

In relazione all'IVA era invece stato previsto il rimborso in otto rate semestrali posticipate, uguali e costanti, comprensive sia del capitale che degli interessi calcolati al tasso fisso del 7,70% e, limitatamente al periodo dell'ammortamento, la riduzione del suddetto tasso allo 0,70% per effetto del contributo in conto interessi della regione Sardegna.

Gli interessi di mora erano stati pattuiti al tasso annuo del 9,65%.

In data 5.5.2009, con due distinti contratti, uno per gli investimenti fissi e l'altro per l'Iva, venivano erogate le somme previste a saldo dal primo contratto ai medesimi tassi di interesse già fissati nel primo contratto.

Ed infine, in data 20.7.2012, a causa del mancato pagamento delle prime quattro rate e della quinta rata del finanziamento, scadute rispettivamente oltre ed entro i sei mesi precedenti la data del rogito, veniva riprogrammato il versamento di quanto ancora dovuto sia per capitale sia per interessi non corrisposti, con contratto di mutuo, Notaio [redacted], per complessivi euro 790.000,00 ad un tasso di interesse nominale del 2,45% e con garanzia prestata da [redacted].

Peraltro, in relazione a tale ultimo contratto, l'ausiliare evidenziava che "*Né nel contratto di riprogrammazione né nel fascicolo processuale della convenuta esiste il dettaglio dei valori che, sommati, determinano l'importo rateizzato di €. 790.000,00*" e, pertanto, lo stesso ne ricostruiva il dettaglio, tenendo conto che il debito residuo era pari ad euro 719.186,89 per capitale, ad euro 55.862,92 per interessi corrispettivi relativi alle prime 4 rate scadute e non onorate ed euro 14.950,20 per interessi di mora relativi alle 4 rate suddette, evidenziando inoltre che, alla medesima data, era stata corrisposta dall'impresa anche la somma complessiva di euro 39.029,12 per interessi corrispettivi relativi alla 5° rata, quota interessi di mora relativi alla 5° rata, saldo interessi di mora sulle prime 4° rate e quota interessi corrispettivi compresi nella 6° rata.

Firmato Da: SPANU MARIA TERESA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25719f911c6ddd25a937d487de35b0a6
Firmato Da: CALEFFI CINZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5a0d8b3de59c1b056da9a27152ed4c90

Registrato il: 11/07/2022 n.2335/2022 importo 208,75

Tanto premesso, giova ricordare che l'art. 2, comma 2 legge n. 108/1996 prevede che la classificazione delle operazioni per categorie omogenee (con riferimento alle quali deve poi rilevarsi trimestralmente il tasso effettivo globale medio), sia effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale, tenuto conto "*della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie*".

Secondo le istruzioni della Banca d'Italia del 1999, applicabili *ratione temporis*, erano previste 10 categorie di rapporti tra cui, da un lato, i mutui (cat. 7) e, dall'altro, gli altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine (cat. 8).

Nei mutui erano ricompresi "*i finanziamenti oltre il breve termine che: a) siano assistiti, anche parzialmente, anche da garanzie reali; b) non abbiano la forma tecnica del conto corrente o del prestito personale; c) prevedano l'erogazione in un'unica soluzione e il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi...*". Inoltre, era previsto che "*Le operazioni di finanziamento chirografarie, quelle che prevedono l'erogazione in due o più momenti....vanno segnalate nella categoria altri finanziamenti a medio/lungo termine (cat. 8c/d) inserendole nella classe di importo corrispondente al totale del finanziamento accordato*".

La Banca d'Italia, nelle istruzioni aggiornate a dicembre 2002, aveva precisato che la categoria dei detti finanziamenti aveva carattere residuale e che vi rientravano tutte le forme di finanziamento che non fossero da ricondurre a una delle categorie precedenti, tra cui erano indicati, appunto, i mutui (cat. 7), identificati come finanziamenti oltre il breve termine assistiti anche parzialmente da garanzie reali, non aventi la forma del conto corrente o del prestito personale e che prevedano il rimborso di rate comprensive di capitale e interessi.

La categoria "*altri finanziamenti*" veniva poi ribadita nelle istruzioni 2006, in cui erano indicate "*le operazioni ... che prevedono l'erogazione a stato di avanzamento lavori*".

Ciò posto, come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza citata (Cass. n. 22380/2019), "*in caso di dubbio circa la riconducibilità dell'operazione all'una o all'altra delle categorie, identificate con decreto ministeriale, cui si riferisce la rilevazione dei tassi globali medi, l'interprete deve procedere a individuare i profili di omogeneità che l'operazione stessa presenti rispetto alle diverse tipologie ivi contemplate, attribuendo rilievo, a tal fine, ai richiamati parametri normativi individuati dall'art. 2, comma 2, I. n. 108/1996 (natura, oggetto, importo, durata, rischi e garanzie) e apprezzando, in particolare, quelli, tra essi, che, sul piano logico, meglio giustifichino l'inclusione del finanziamento preso in esame in questa o in quella classe di operazioni*".

Nel caso di specie, il tribunale riteneva i contratti oggetto di causa assimilabili alla residua categoria "*altri finanziamenti*", solo perchè si caratterizzavano "*per il differimento in più soluzioni delle erogazioni*".

Nessun rilievo veniva attribuito alla durata del rapporto (13 anni), all'importo (oltre un milione di euro), alla previsione di un rimborso a rate costanti

Firmato Da: SPANU MARIA TERESA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25718f911c6ddd25a937d487de35b0a6
Firmato Da: CALEFFI CINZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5a0d8b3de59c1b056da9a27152ed4c90

Registrato il: 11/07/2022 n.2335/2022 importo 208,75

comprensive di capitale e interessi ed al fatto che il finanziamento fosse assistito da garanzie reali (ipoteca) e personali (fideiussione).

Come invece sostenuto dalla cassazione, il finanziamento a stato di avanzamento dei lavori assistito da ipoteca, presenta evidenti elementi di omogeneità col mutuo con garanzia reale, sia in relazione al parametro dei rischi sia a quello delle garanzie prestate, *"giacché in tale ipotesi l'intermediario — che, rispetto al mutuo, già gode del vantaggio di non erogare l'intera somma in un'unica soluzione, al momento della conclusione del contratto, ma gradualmente, in ragione del progredire dei lavori — è coperto, rispetto a eventuali inadempimenti del finanziato, dalla garanzia reale da questi prestata"*.

Nella fattispecie in esame, poi, il contratto di finanziamento stipulato tra le parti nel 1999 presenta maggiori profili di omogeneità con il mutuo in considerazione altresì della durata del rapporto, dell'elevata entità del finanziamento e della previsione di un rimborso a rate costanti comprensive di capitale e interessi.

Pertanto, nella valutazione che il giudice è chiamato a compiere a norma dell'art. 2, comma 4, legge n. 108/96, deve ritenersi che la categoria di operazioni che presenti maggiori elementi di omogeneità con il finanziamento *de quo* sia quella dei mutui e non quella residuale *"altri finanziamenti"*.

E ciò a maggior ragione per il quarto contratto, stipulato il 20.7.2012, in cui era stata prevista un'unica erogazione con estinzione del precedente finanziamento.

B) <u>dell'usurarietà dei tassi di interesse.</u>

Con la seconda censura gli appellanti hanno contestato la sentenza nella parte in cui, affermata la riconducibilità dei contratti *de quo* alla categoria *"altri finanziamenti"*, escludeva la pattuizione di interessi corrispettivi usurari, tenendo conto, da un lato, solo dei tassi non agevolati previsti in contratto e cioè solo di quelli posti direttamente a carico del mutuatario – per intendersi il tasso determinato al netto dell'agevolazione e quindi, rispettivamente, il 4,26% e lo 0,70% - e negando comunque, dall'altro, l'applicazione della normativa antiusura ai finanziamenti agevolati, mediante il generico richiamo ad una inedita pronuncia della Corte di Appello di Cagliari (n. 949/2016), al dl n. 394/2001 conv. nella legge n. 24/20021 ed al paragrafo B2 punto 5) pagina 8 delle Istruzioni della Banca d'Italia.

Orbene, quanto alle istruzioni della Banca d'Italia, è sufficiente evidenziare che il paragrafo B2 punto 5) pagina 8 si limita a rilevare che tali finanziamenti sono esclusi dalle rilevazioni ma nell'edizione 2009 è altresì chiarito che i finanziamenti a tasso agevolato se è vero che sono *"esclusi dall'obbligo di segnalazione per la rilevazione a fini statistici..."* non lo sono *"dall'applicazione della Legge 108/96"*.

In ogni caso, l'interpretazione fatta propria dal tribunale contrasta con la disposizione di cui all'art. 1 della legge n. 24/2001 secondo cui *"Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815,*

Firmato Da: SPANU MARIA TERESA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25718f911c6ddd25a937d487de35b0a6
Firmato Da: CALEFFI CINZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5a0d8b3de59c1b056da9a27152ed4c90

Registrato il: 11/07/2022 n. 2335/2022 importo 208,75

secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".

Né in tale legge è prevista alcuna deroga applicativa in relazione ai contratti di finanziamento a tasso agevolato, in quanto il comma 4° dell'art. 1 prevede solo che "*Le disposizioni legislative in materia di limiti di tassi di interesse non si applicano ai finanziamenti ed ai prestiti, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, concessi o ricevuti in applicazione di leggi speciali in materia di debito pubblico di cui all'articolo 104 del trattato sull'Unione europea*". Ipotesi evidentemente estranea a quella oggetto del presente giudizio.

Del resto la sussistenza di un contributo a fondo perduto della regione non può, di per sé, legittimare il superamento dei tassi soglia da parte dell'istituto bancario e, quindi, la violazione della normativa primaria in tema di usura.

Sul punto, appaiono inoltre dirimenti anche le argomentazioni contenute nella consulenza tecnica d'ufficio in atti (pag. 59 e ss: "*è l'impresa il diretto beneficiario della provvidenza, quindi del contributo in conto interessi, e non l'istituto di credito che concede il prestito.....Il contratto originario del 1999, per quanto riguarda il finanziamento per investimenti fissi, parla di interessi corrisposti calcolati al tasso fisso del 7,65% assistito dalle agevolazioni..... , e solo per effetto del contributo in conto interessi .....il tasso a carico della ditta finanziata è determinato nella misura del 4,26%....Riguardo il finanziamento per l'iva nel contratto è stabilito un TEA del 7,70% senza alcuna riduzione per il periodo di preammortamento e con riduzione successiva allo 0,70% solo per effetto del contributo in conto interessi....E' prevista, inoltre, la risoluzione del contratto in caso di revoca del contributo, con obbligo da parte della mutuataria, dell'integrale pagamento, fra l'altro, dell'importo residuo, dovuto per capitali e interessi, che, per il periodo non coperto da contributo regionale, verranno conteggiati al tasso contrattuale*").

Pertanto, la natura agevolata del finanziamento, stipulato in base alla legge regionale sarda n. 28/1984, non esclude, di per sé, l'applicazione del tasso soglia sia in relazione ai tassi corrispettivi contrattuali non agevolati sia in relazione a quelli moratori, tanto meno con riguardo al quarto contratto non avente per oggetto alcun finanziamento agevolato.

Quanto al tasso di mora è sufficiente richiamare i recenti insegnamenti espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr Cass. n. 19597/2020) secondo cui "*la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m.,*

Firmato Da: SPANU MARIA TERESA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25718f911c6ddd25a937d487de35b0a6
Firmato Da: CALEFFI CINZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5a0d8b3de59c1b056da9a27152ed4c90

Registrato il: 11/07/2022 n.2335/2022 importo 208,75

incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti".

Pertanto, in accoglimento dei primi due motivi di censura, va quindi valutata la usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori pattuiti nei contratti *de quo,* tenendo conto della categoria n. 7 relativa ai "*mutui*" e degli interessi contrattuali, cioè del tasso corrispettivo stabilito in contratto a prescindere dal contributo della regione e, quindi, del tasso pari al 7,65% e al 7,70%, rispettivamente per il finanziamento per investimenti fissi e per il finanziamento per iva, secondo le conclusioni cui perveniva nelle sue relazioni il consulente tecnico d'ufficio, dott. Francesco [redacted].
Orbene, in base all'integrazione di perizia depositata in data 4.10.2016, con cui veniva chiesto all'ausiliare di integrare la relazione precedente del 14.4.2015, tenendo conto nella determinazione del TAEG anche delle spese sostenute per "*il CONFIDI e quelle di assicurazione*", risultava che il tasso di interesse corrispettivo pattuito nei primi tre contratti era superiore al tasso soglia relativo alla categoria dei mutui con garanzia ipotecaria.
Quanto al contratto originario di finanziamento stipulato in data 8.10.1999, l'ausiliare, a fronte di un tasso soglia del 7,35%, riscontrava un TAEG del 7,77% in relazione al finanziamento per investimenti fissi e del 7,80% in relazione al finanziamento dell'IVA.
Quanto all'atto di quietanza finale del 5.5.2009 relativo al finanziamento IVA, sia considerando il tasso soglia originario del terzo trimestre 1999 sia quello sussistente al momento della pattuizione (secondo trimestre 2009), l'ausiliare, a fronte di un tasso soglia del 7,35% o del 6,630%, riscontrava un TAEG del 7,814%.
Quanto all'atto di quietanza finale del 5.5.2009 relativo al finanziamento per investimenti fissi, sia considerando il tasso soglia originario del terzo trimestre 1999 sia quello sussistente al momento della pattuizione (secondo trimestre 2009), l'ausiliare, a fronte di un tasso soglia del 7,35% o del 6,630%, riscontrava un TAEG del 7,714%.
In tutte e tre le ipotesi, quindi, è ravvisabile un tasso corrispettivo usurario, con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c. e gratuità del mutuo.
Per i primi tre contratti va altresì affermata anche l'usurarietà del tasso di mora, fissato al 9,65%, e quindi in misura superiore al tasso soglia del periodo (1999), anche in ipotesi considerando, in relazione alle pattuizioni del 2009, la maggiorazione del 2,1% rilevata dalla Banca d'Italia dalle istruzioni del 2003.
Invero, in forza della succitata pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, per i contratti conclusi fino al 31.3.2003, il "*tasso soglia di mora*" va a coincidere con il "*tasso soglia dei corrispettivi*", atteso che i decreti ministeriali

Firmato Da: SPANU MARIA TERESA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25718f911c6ddd25a937d487de35b0a6
Firmato Da: CALEFFI CINZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5a0d8b3de59c1b056da9a27152ed4c90

Registrato il: 11/07/2022 n. 2335/2022 importo 208,75

anteriori al D.M. 25 marzo 2003 non avevano indicato la maggiorazione media degli interessi moratori mentre per i contratti conclusi in epoca successiva, il "*tasso soglia di mora*" va determinato sommando al tasso soglia il valore del 2,1% (maggiorazione media rilevata nelle istruzioni).

Il consulente tecnico d'ufficio non riscontrava invece alcun superamento del tasso soglia da parte del tasso corrispettivo contrattuale (tasso del 2,45%) con riguardo al quarto contratto di ristrutturazione del debito stipulato il 20.7.2012, in alcuna delle diverse ipotesi prese in considerazione (pag. 28 e ss) ed anche tenendo conto delle spese di assicurazione e dei versamenti eseguiti a favore del [redacted]. L'ausiliare dava peraltro atto della poca chiarezza nella determinazione del relativo tasso nel contratto stipulato il 20.7.2012, dove oltre al tasso corrispettivo contrattuale del 2,45%, era stato indicato anche un tasso del 7,65%, identico a quello originariamente convenuto, che di fatto, ad avviso del consulente, non aveva però trovato alcuna applicazione.

Ciò premesso, il consulente tecnico d'ufficio determinava quanto già versato dagli appellanti, a titolo di interessi corrispettivi e moratori, sulla base dei primi tre contratti, in euro 824.274,65, di cui euro 317.920,64 per interessi corrispettivi e moratori versati dall'impresa ed euro 240.173,66 dalla regione, nel finanziamento per investimenti fissi, nonché euro 212.665,76 per interessi corrispettivi e moratori versati dall'impresa ed euro 55.204,00 dalla regione, nel finanziamento per IVA (vedi pagg. 36 e ss prima relazione).
Pertanto, tenuto conto che all'epoca della ristrutturazione del debito, luglio 2012, le parti avevano dato atto che il residuo dovuto per capitale era pari ad euro 719.186,89, è evidente che nulla in realtà era più dovuto dagli appellanti a tale titolo in relazione al primo finanziamento e pertanto, in accoglimento dei primi due motivi di appello e delle conclusioni di cui al punto n. 1 dell'atto di appello nonché del quinto motivo riguardante la rideterminazione del *quantum* ancora dovuto, va dichiarato che il suddetto debito di [redacted] verso la Banca di [redacted] indicato nel rogito del 20.7.2012 era insussistente.
Parte appellante non ha invece riproposto nelle sue conclusioni la domanda di restituzione di quanto indebitamente corrisposto in favore dell'istituto bancario e di cui al n. 4 del ricorso di primo grado.
Nell'accoglimento dei primi due motivi di appello e del quinto, rimangono assorbiti il terzo ed il quarto relativi a domande proposte in via subordinata.

C) <u>del risarcimento del danno.</u>
Non merita invece accoglimento il sesto motivo di appello avente per oggetto esclusivamente la domanda di risarcimento dei danni asseritamente "*causati da condotte costituenti illeciti extracontrattuali generatrici di un danno di ordine morale oltrechè di lesioni della reputazione dell'onorabilità commerciale che comportano l'applicazione di una condanna anche ex officio stabilita equitativamente in considerazione del particolare tipo di lesione denunciata ed accertata*".

Firmato Da: SPANU MARIA TERESA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25718f911c6ddd25a937d487de35b0a6
Firmato Da: CALEFFI CINZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5a0d8b3de59c1b056da9a27152ed4c90

Registrato il: 11/07/2022 n. 2335/2022 importo: 208,75

Gli appellanti non hanno infatti contestato alcunché, neppure in termini di omessa pronuncia, in ordine alla domanda di cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli alla Centrale Rischi d'Italia, pur riformulata nelle conclusioni dell'atto di appello al punto 6).

Peraltro, anche ritenendo la domanda di cancellazione ritualmente riproposta, è appena il caso di evidenziare che, stante l'assoluta genericità della stessa ("*ordinare in ogni caso alla Banca di Sassari s.p.a. di rettificare tutte le segnalazioni pregiudizievoli alla Centrale Rischi della Banca d'Italia sia nei confronti di* [redacted] *che dei fideiussori* [redacted] *comunicando che i rapporti segnalati non sono scaduti e/o sconfinati*"), in difetto di specifica allegazione delle segnalazioni oggetto della domanda, la stessa non può trovare accoglimento.

Quanto poi alla conseguente domanda di risarcimento dei danni, deve osservarsi che "*il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, "per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi"), in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento*" (Cass. n. 7594/2018).

E pertanto in difetto di qualsiasi deduzione sul punto, la relativa domanda va rigettata.

Le spese di lite – oggetto del settimo motivo di appello, di entrambi i gradi di giudizio, compreso quelle di CTU, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex dm 37/2018 secondo il valore della causa e senza la fase istruttoria, considerato il mancato deposito in primo grado delle memorie ex art. 183 cpc e della totale assenza di tale attività nel secondo grado.

Vanno invece compensate quelle relative alla fase cautelare con cui gli appellanti si erano limitati a domandare la sospensione dell'obbligo di versare le rate riguardanti il contratto di mutuo 20.7.2012 e la segnalazione alla Centrale rischi della natura contestata del credito.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da [redacted] e riforma della sentenza n. 283/2018 del Tribunale di Sassari, dichiara che nulla è dovuto da [redacted] in relazione ai contratti di mutuo 8.10.1999 e 5.5.2009, convenuti pattuendo interessi corrispettivi e moratori superiori al tasso soglia, e che quindi il debito di [redacted] verso la Banca di [redacted] indicato nel rogito del 20.7.2012 era insussistente;
2) rigetta per il resto l'appello;
3) condanna la [redacted] a rifondere in favore degli appellanti le spese di lite del giudizio di merito che liquida in complessivi euro 32.514,00, di cui euro 14.914,00 per il primo grado ed euro 17.600,00

Firmato Da: SPANU MARIA TERESA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25718f911c6ddd25a937d487de35b0a6
Firmato Da: CALEFFI CINZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5a0d8b3de59c1b056da9a27152ed4c90

Registrato il: 11/07/2022 n.2335/2022 importo 208,75

per il secondo grado, oltre oneri di CTU, 15% spese generali e accessori di legge;

4) compensa le spese di lite del giudizio cautelare.

Così deciso in Sassari, 16/6/2021

Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu

Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi

Firmato Da: SPANU MARIA TERESA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25718f911c6ddd25a937d487de35b0a6
Firmato Da: CALEFFI CINZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5a0d8b3de59c1b056da9a27152ed4c90